

## FAQ \_ DOMANDE E RISPOSTE PER GLI ISCRITTI:

### 1) Quanti Crediti Formativi Professionali (CFP) devo acquisire nel quinquennio di riferimento?

*In generale, a partire dal 1.01.2014 è necessario acquisire 120 CFP.*

*Di questi, almeno 3 CFP annui (15 CFP nel quinquennio) in attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza, i riferimenti alla regolamentazione professionale e la partecipazione alle assemblee dell'Ordine provinciale.*

*Premesso che il periodo di controllo dell'adempimento formativo è il quinquennio, l'iscritto comunque dovrà acquisire nel corso dell'anno (1° gennaio ÷ 31 dicembre) almeno 15 CFP (tuttavia l'inadempienza del minimo annuale non costituisce illecito disciplinare).*

### 2) Ci sono delle eccezioni?

*Chi ha superato i 65 anni d'età dovrà comunque garantire un impegno formativo di 40 CFP nel quinquennio di riferimento.*

*Per i nuovi iscritti l'obbligo formativo annuale decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione. Tale previsione è applicabile anche in caso di cancellazione e successiva reinscrizione.*

*La riduzione ha decorrenza automatica dalla data di sussistenza del requisito.*

*Per chi certifica il non esercizio della professione l'impegno formativo previsto è quello di ottenere nel quinquennio 40 CFP. Tale possibilità è stata abrogata dal nuovo Regolamento sulla Formazione Continua 2020 con validità retroattiva al 1° gennaio 2019: pertanto, a partire dal quinquennio 2019-2023, tutti gli iscritti dovranno acquisire 120 CFP. Resta escluso dall'abrogazione chi ha compiuto 65 anni d'età.*

*Attenzione: i 15 CFP nel quinquennio per attività formative riguardanti l'etica, la deontologia, la previdenza e i riferimenti alla regolamentazione professionale non sono mai soggetti a riduzione.*

### 3) Quali sono gli eventi che mi permettono di acquisire crediti formativi deontologici?

*Sono i corsi/incontri sul Codice di deontologia, sulla previdenza (incontri con EPPI) o sulle norme che regolano il procedimento disciplinare a carico degli iscritti, le assemblee degli iscritti all'Ordine Provinciale.*

*Sulla piattaforma "e-Academy" sono presenti diverse attività formative gratuite di contenuto deontologico.*

### 4) Nel mio caso, all'interno del quinquennio di riferimento, ci sono periodi a diverso regime di limite minimo di CFP obbligatori, ciò in quanto compirò i 65 anni d'età all'interno del medesimo quinquennio: come sono computati i CFP?

*Qualora sussistano periodi a diverso regime di limite minimo CFP, il nuovo limite minimo è determinato in base alla quota parte dei mesi trascorsi nei rispettivi regimi (normale o ridotto).*

### 5) L'impegno formativo può essere temporaneamente interrotto?

*Sì, per maternità o paternità fino a tre anni d'età del figlio, per interruzione documentata dell'attività professionale per almeno 4 mesi consecutivi e per grave malattia e/o intervento chirurgico. In questo caso l'esenzione dall'obbligo formativo non preclude lo svolgimento dell'attività professionale e comporta la riduzione del debito formativo (il periodo di esenzione è sottratto dal quinquennio, lo stesso dicasi per i CFP da ottenere nel periodo d'esenzione stesso).*

### 6) Si può essere esonerati dall'impegno formativo?

*Si, se si è iscritti a più ordini professionali e si sceglie di fare formazione con l'ordine professionale a cui si appartiene diverso dal nostro. L'esonero deve intendersi per l'iscrizione in più Albi Professionali nel medesimo settore di specializzazione. L'esonero non è consentito nel caso di iscrizione in altro Albo in un settore di diversa specializzazione. In questo caso può essere riconosciuta la formazione svolta per l'aggiornamento dell'altra professione solo se compatibile con il settore professionale del perito industriale.*

*Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, delle Linee guida, le sanzioni previste dai regolamenti professionali non sono applicabili ai professionisti che, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i., dichiarino di non esercitare effettivamente la professione regolamentata di perito industriale, previo rilascio di autocertificazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 76 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 483 del Codice Penale. Si ricorda che tale autodichiarazione rientra tra le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e, per l'effetto, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Nel caso l'autocertificazione sostitutiva di atto notorio contenga dichiarazioni false o mendaci e/o formino o utilizzino atti falsi, nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità mendaci, integrano una fattispecie di illecito, perseguibile in sede civile e penale, oltre a costituire illecito disciplinare.*

## **7) Cosa succede se non si adempie all'obbligo formativo?**

*Violare l'obbligo formativo quinquennale costituisce illecito disciplinare, come da comma 1 art. 7 del D.P.R. n. 137/2012. L'Ordine ha il compito / dovere di segnalare ciò all'Organismo territoriale di disciplina competente per territorio, che opererà di conseguenza.*

*In particolare:*

- *il deficit formativo compreso tra 90 e 120 CFP può essere colmato nel semestre successivo alla scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi del quinquennio già in corso*
- *l'iscritto che raggiunge nel quinquennio meno di 90 CFP è soggetto ad "avvertimento"*
- *l'iscritto che raggiunge nel quinquennio meno di 40 CFP è soggetto a "censura"*
- *l'iscritto che raggiunge nel quinquennio meno di 20 CFP è soggetto a "sospensione"*
- *l'iscritto che non raggiunge nel quinquennio i 15 CFP previsti per attività formative inerenti all'etica, deontologia, alla previdenza e al regolamento dell'Ordine, è soggetto ad "avvertimento".*

*Per chi è stato autorizzato ad ottenere 40 CFP nel quinquennio (vedi precedente punto 2):*

- *il deficit formativo compreso tra 30 e 40 CFP può essere colmato nel semestre successivo alla scadenza del quinquennio, senza modificare gli obblighi formativi del quinquennio già in corso*
- *l'iscritto che raggiunge nel quinquennio meno di 30 CFP è soggetto ad "avvertimento"*
- *l'iscritto che raggiunge nel quinquennio meno di 13 CFP è soggetto a "censura"*
- *l'iscritto che raggiunge nel quinquennio meno di 7 CFP è soggetto a "sospensione"*
- *l'iscritto che non raggiunge nel quinquennio i 15 CFP previsti per attività formative inerenti etica, deontologia, previdenza e regolamento dell'Ordine, è soggetto ad "avvertimento" (n.b.: come già detto, questi 15 CFP non sono soggetti a riduzione).*

*Per i periodi a "regime misto" (normale, ridotto, con esenzione) si determina il limite minimo di CFP nel quinquennio in relazione alla quota parte dei mesi trascorsi nei rispettivi regimi.*

*In caso di recidiva inosservanza di precetti in materia di formazione (nel caso di sanzioni subite in due quinquenni successivi), l'organo disciplinare deve adottare la sanzione immediatamente più elevata rispetto a quella che sarebbe spettata ove non ci fossero stati i presupposti della recidiva.*

*La sanzione della sospensione non esonera il professionista dall'obbligo della formazione continua nel periodo di sospensione.*

*L'irrogazione di una sanzione disciplinare per inadempienza non comporta il recupero del debito formativo maturato.*

**8) Posso svolgere attività formative non organizzate dal mio Ordine?**

*Si, in questo caso, entro il 31 gennaio successivo all'anno di svolgimento dell'evento occorre presentare all'Ordine di appartenenza la documentazione inerente questo tipo di formazione: autocertificazioni e relativa documentazione possono essere allegate sulla piattaforma di "Albo Unico".*

**9) Ho conseguito un surplus di CFP rispetto a quelli da ottenere, perdo quelli in eccesso?**

*Il surplus di CFP conseguiti nei periodi di riferimento è assegnato al quinquennio successivo, ad eccezione dei casi in cui le eccedenze riguardino attività ove è previsto un limite massimo.*

*Per i corsi di formazione, il cui inizio e fine cadono in due anni differenti, i crediti sono attribuiti con riferimento all'anno nel quale il corso è portato a compimento.*

**10) Posso acquisire CFP partecipando alle riunioni dei gruppi specialistici dell'Ordine?**

*Per potere assegnare, i CFP la riunione deve possedere le caratteristiche di un "incontro tecnico": quindi evento con carattere monotematico e informativo di durata compresa tra 3 e 6 ore, con docente provvisto di idoneo curriculum. Non sempre le riunioni dei gruppi specialistici possiedono queste caratteristiche.*

**11) Posso acquisire CFP partecipando alle assemblee dell'Ordine?**

*La partecipazione alle assemblee dell'Ordine permette di ottenere crediti formativi di natura deontologica che l'iscritto deve acquisire in numero di almeno 3 all'anno, per un totale di 15 nel quinquennio.*

**12) Come posso acquisire l'attestato di formazione continua, che prova l'avvenuto adempimento dell'obbligo formativo?**

*Si tratta di un attestato riferito al quinquennio, quindi legato all'acquisizione dei previsti 120 CFP in 5 anni.*

*L'attestato di formazione continua sarà rilasciato dall'Ordine a tutti gli iscritti in regola con l'aggiornamento professionale previsto dal regolamento.*